

tura, la

zione,

21,

ti



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Regolamento per l'esercizio dell'acquedotto comunale

Modificato e approvato con deliber. cc. n 7 del 04/04/2001

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1. Il Comune gestisce direttamente l'acquedotto comunale e provvede in esclusiva alla conservazione e manutenzione dello stesso.
È vietato, pertanto, eseguire lavori od interventi di qualsiasi genere sugli impianti del medesimo a chiunque non sia addetto al servizio o non ne sia stato espressamente autorizzato.

Art. 2. L'acqua è destinata principalmente ad uso potabile ed igienico, ai servizi generali dell'abitato e, in caso di necessità, allo spegnimento degli incendi.
La concessione dell'utenza è stabilita in favore dei privati, esclusivamente per usi domestici nelle zone servite dalle condutture di distribuzione.
Per le abitazioni situate in zone non ancora provviste di condotta è in facoltà dell'Amministrazione concedere la fornitura alle condizioni che si riterranno opportune e sulla base di quanto di volta in volta verrà stabilito dall'U. T. C. e sempre tenendo conto della disponibilità complessiva di acqua.
La concessione di acqua per usi speciali ed industriali, qualora non sia possibile, sarà subordinata a condizioni da stabilirsi caso per caso.
La domanda, comunque, non costituisce diritto per il richiedente all'ottenimento della concessione.

CAPO II

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE

Art. 3. Chiunque intende ottenere una concessione deve presentare al Comune richiesta, nella quale debbono essere indicati:

- a) se persone fisiche: cognome nome e data di nascita e Codice Fiscale;
se persone giuridiche: Denominazione o Ragione Sociale, rappresentante legale e Codice Fiscale
- b) l'uso cui l'acqua deve essere destinata;
- c) l'ubicazione del fabbricato per il quale l'acqua è richiesta;
- d) estremi della concessione edilizia del fabbricato oggetto della richiesta.

Nei casi di cui al comma 2° dell'Art. 45 della L. 28/2/1985 n. 47 il richiedente dovrà allegare la documentazione prevista dalla l. r. n. 17/94.

Qualora il richiedente non sia lo stesso proprietario dello stabile, la domanda deve contenere il consenso di questi ai lavori di allacciamento.

Art. 4. L'Ufficio tecnico Comunale, effettuati i necessari accertamenti tecnici ed in particolare, l'esistenza nello stabile d'impianto per lo smaltimento delle acque reflue, l'esistenza delle condizioni di cui al 2° comma dell'Art. precedente e l'esistenza nella zona delle condutture, provvede alla concessione dell'allacciamento ed alla conseguente stipula del contratto, dandone tempestiva comunicazione

all'Ufficio Tributi, dopo avere ricevuto il modello di autorizzazione rilasciato dall'Ufficio Acquedotto che attesta l'avvenuto collegamento alla rete comunale di distribuzione.

Detto Ufficio provvederà ad inserire il nuovo utente nei ruoli.

L'utente provvederà a versare presso la Tesoreria Comunale la somma di £. 172.000 per il nuovo allacciamento, oltre i bolli ed eventuali diritti ed oneri

Art. 5. La concessione di ogni presa è stabilita a rubinetto misurato da contatore, che deve essere sigillato a cura del Comune all'atto dell'installazione.

Art. 6. L'acqua consumata è addebitata all'utente in ragione delle risultanze della lettura del contatore ed in base alle tariffe approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 7. L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciamento, previa sottoscrizione del richiedente di accettazione di tutte le condizioni contemplate nel regolamento comunale per l'esercizio dell'acquedotto municipale.

Tutte le concessioni di fornitura idrica hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi, da una delle parti, mediante lettera raccomandata R/R o per notifica, almeno tre mesi prima della scadenza.

La concessione di fornitura idrica non potrà essere risolta prima della scadenza, nemmeno se l'utente dovesse, per qualsiasi causa o ragione, sospendere il consumo dell'acqua, salvo situazioni di forza maggiore da valutare caso per caso, e salvi - in ogni caso - i diritti del Comune per la riscossione dei crediti maturati fino al giorno della risoluzione della concessione di fornitura idrica.

La concessione di fornitura idrica sarà revocata - da parte dell'Amministrazione comunale - nei seguenti casi:

- a) Omesso pagamento dell'intero canone annuale, e dopo che l'ingiunzione al pagamento, inviata con raccomandata R/R dovesse rimanere senza esito trascorso il trentesimo giorno dalla sua consegna, salvo ogni diritto del comune al recupero degli arretrati e dei relativi interessi, calcolati al tasso legale di riferimento;
- b) Ripetuti danni provocati dall'utente alle condutture pubbliche;
- c) Manomissione del misuratore dei consumi;
- d) Irreperibilità dell'utente o dei suoi eredi.

Il servizio di fornitura idrica sarà sospeso per morosità;

- e) per omesso pagamento di due consecutive rate trimestrali di canone, e dopo che l'ingiunzione al pagamento, inviata con raccomandata R/R dovesse rimanere senza esito trascorso il quindicesimo giorno dal suo ricevimento, salvo ogni diritto dell'Amministrazione Comunale al recupero degli arretrati e dei relativi interessi, calcolati al tasso legale di riferimento;

- f) per omessa comunicazione all'Amministrazione Comunale - Ufficio Acquedotto, di trasferimento di proprietà dell'immobile su cui insiste la concessione di fornitura idrica e per mancata voltura della stessa.

Art. 8. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di ridurre l'orario di erogazione dell'acqua nei periodi di magra.

L'utente non può richiedere alcun indennizzo per temporanee interruzioni del servizio dipendente da guasti alla condotta.

L'utente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Ufficio Acquedotto di eventuali interruzioni del servizio o guasti dipendenti dal proprio impianto di collegamento alla rete comunale di distribuzione.

Art. 9. In caso di trasferimento di proprietà dell'immobile su cui insiste la concessione di fornitura idrica, il vecchio proprietario è tenuto a darne comunicazione, mediante raccomandata R/R all'Ufficio Acquedotto o con nota sottoscritta in presenza del funzionario comunale incaricato che attesta l'identità dell'utente, con la quale chiede la revoca della concessione.

Il nuovo proprietario è tenuto ad effettuare la voltura della precedente concessione di fornitura idrica, che avverrà senza onere alcuno, salvi i diritti di bollo previsti dalla legge.

L'utente non proprietario che trasferisca la propria residenza deve darne comunicazione all'Ufficio Acquedotto, mediante raccomandata con R/R o con nota sottoscritta in presenza del funzionario comunale incaricato che attesta l'identità dell'utente.

L'Ufficio disporrà la lettura del contatore idrico e addebiterà i consumi effettuati alla data del trasferimento.

In caso di mancata comunicazione, l'utente dovrà rispondere dei consumi che sono stati effettuati fino alla data della voltura della concessione operata dal nuovo inquilino.

La voltura è - in ogni caso - atto dovuto, e il mancato adempimento, trascorsi infruttuosamente tre mesi dalla comunicazione del precedente titolare della concessione, comporterà la sospensione del servizio, salvo il pagamento dei consumi effettuati nel periodo di riferimento.

Art. 10. L'utente che intenda disdire la concessione di fornitura idrica deve darne comunicazione all'Ufficio Acquedotto, mediante raccomandata con R/R o con nota sottoscritta in presenza del funzionario comunale incaricato che attesta l'identità dell'utente, almeno tre mesi prima della scadenza, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvedendo a proprie spese e cura al distacco dell'utenza. In caso contrario l'utenza si intende automaticamente rinnovata per un anno.

Art. 11. Le concessioni si intendono risolte di diritto nei casi di cessazione di industria o di esercizio, nonché per demolizione o rovina dei fabbricati.

In ogni caso la risoluzione ha decorrenza dalla data in cui l'utente ne avrà notificato la causa al Comune o che questa sia stata accertata d'ufficio con verbale di constatazione.

Art. 12. È vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni:

- a) fare sulle rispettive diramazioni, tanto all'interno degli edifici, quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi o variazioni in proprio favore;
- b) cedere ad altri tutta o parte dell'acqua.

È vietato, altresì, usare l'acqua per usi diversi da quelli per i quali è stata concessa.

Art. 13. Il pagamento del canone annuale avverrà in quattro soluzioni, sulla scorta di ruoli annuali e in relazione ai consumi accertati con lettura periodica del contatore.

L'utente, se lo riterrà opportuno, potrà pagare anche in unica soluzione.

In caso di canone annuale superiore a £. 1.000.000 (un milione di lire), l'utente può chiedere di pagare in 6 rate, senza oneri aggiuntivi.

CAPO III

PRESA D'ACQUA – CONTATORE – MANUTENZIONE

Art. 14. I quantitativi di acqua erogati a ciascun utente saranno constatati mediante lettura dei rispettivi contatori curata ogni sei mesi o più spesso, se l'Amministrazione comunale lo giudicherà conveniente.

Al momento di ogni lettura, sarà rilasciato all'utente uno speciale modulo dal quale egli potrà rilevare il consumo segnato dal suo contatore.

In caso di assenza o irreperibilità dell'utente, il modulo di rilevazione della lettura del contatore a lui destinato sarà depositato nella buca della posta, e sarà cura dell'utente verificare i dati della lettura per accettarli tacitamente, o contestarli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della lettura del contatore. Trascorso tale termine, i dati rilevati dal contatore e comunicati con lo speciale modulo saranno ritenuti accettati.

Ai concessionari non residenti di utenze ubicate nelle campagne, l'Ufficio Acquedotto o suoi incaricati, darà comunicazione della data di lettura del contatore con preavviso di almeno sette giorni, presso l'indirizzo indicato allo scopo dall'utente.

In caso di assenza dell'utente o di suo incaricato, sarà attribuito in modo forfettario un consumo uguale a quello addebitato nella lettura precedente, salvo successivo conguaglio.

L'Amministrazione comunale può procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione e alla distribuzione dell'acqua, anche interni agli stabili, e ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per esso, di permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

L'utente ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.

Per il caso di visita agli impianti interni sarà dato preavviso di almeno tre giorni.

L'utente ha diritto di far verificare il contatore, con richiesta scritta da presentare all'Ufficio Acquedotto e previo pagamento della somma stabilita per le spese di verifica e fissata, in sede di prima applicazione del presente regolamento, in £. 25.000.

La spesa di verifica verrà restituita per intero all'utente, se il reclamo dovesse risultare fondato. In caso contrario, essa sarà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

Il funzionamento di un contatore si intenderà regolare, quando le sue indicazioni siano comprese entro un limite di tolleranza del 5 per cento (in più o in meno) dell'effettiva erogazione.

Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità dell'acqua consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore, o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base della media fra il consumo del corrispondente periodo dell'anno precedente e il consumo dell'ultimo periodo regolamentare conteggiato prima del guasto.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare tale confronto, il consumo sarà determinato sulla base dei consumi medi per componenti del nucleo familiare, tenendo conto dei consumi giornalieri per abitante e per comune forniti dall'ISTAT e fissati in m³ 45 annui per unità.

Eventuali reclami in corso non esonerano l'utente dall'obbligo del pagamento, salvo conguaglio di quanto eventualmente pagato in più nella bolletta successiva, oppure - a giudizio dell'Amministrazione Comunale - rimborso.

Accertato, in contraddittorio, il cattivo funzionamento del contatore, l'utente è tenuto a sostituirlo - a mezzo di operatore qualificato che rilascia il relativo attestato da consegnare, in copia, all'Ufficio Acquedotto - entro il quindicesimo giorno dall'accertamento dell'inconveniente. In assenza di intervento dell'utente, il contatore sarà sostituito da incaricati dell'Amministrazione Comunale, con addebito del costo dell'intervento all'utente nella prima bolletta utile.

Art. 15. Dopo avere presentato la domanda di concessione di fornitura idrica e avere sottoscritto per accettazione il regolamento comunale per l'esercizio dell'acquedotto, l'utente dovrà concordare con l'Ufficio Acquedotto le modalità di esecuzione dei lavori di innesto alla rete comunale di distribuzione.

L'utente dovrà eseguire i lavori a perfetta regola d'arte provvedendo al ripristino della pavimentazione esistente con materiale uguale a quello divelto, dovrà utilizzare, inoltre, materiale idraulico di prima scelta.

L'idraulico impiantista comunale sorveglierà l'esecuzione dei lavori, indicando il sito più idoneo per l'allaccio.

La presa deve essere eseguita sulla tubazione più vicina all'abitazione da servire e l'acqua deve essere addotta fino al muro perimetrale dello stabile dove verrà installato il contatore.

Art. 16. Il contatore, debitamente azzerato e munito di rubinetto di entrata, deve essere posto in luogo accessibile agli addetti alla lettura.

Qualora ciò non sia possibile dovrà essere installato in una nicchia da ricavarsi nel muro dello stabile. Tale nicchia deve essere chiusa con sportello metallico munito di serratura universale.

Art. 17. Nel caso di guasti alle opere di presa, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione, anche telefonica, all'Ufficio Acquedotto.

Art. 18. Per le utenze rurali il contatore, munito di targhetta con nome, cognome o denominazione sociale, nel caso delle persone giuridiche, potrà essere installato negli appositi pozzetti realizzati dal Comune. Ove questi non esistano, l'utente è tenuto a realizzare un pozzetto nell'immediata adiacenza all'allaccio ove alloggerà il contatore, consegnando copia della chiave del lucchetto apposto al personale comunale per consentire allo stesso l'immediato accesso.

CAPO IV

VIGILANZA - DENUNCIA PENALE

Art. 19. Il Comune ha diritto di vigilanza e controllo sull'uso della concessione ed il concessionario non potrà in alcun caso vietare l'accesso agli addetti comunali ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario.

Art. 20. In caso di frode a danno del Comune si provvede a denuncia all'Autorità Giudiziaria, nonché ad immediata revoca della concessione.

NORMA FINALE

Art. 21. Il presente regolamento abroga ogni regolamentazione precedente che sia con esso in contrasto.

Assumerà efficacia nei modi e nei termini per legge stabiliti.

Prot. n. _____
Spedita il _____
CO.RE.CO. di _____



Deliberazione n. 29
del 26/04/2004
Settore _____

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Integrazioni all'articolo 13 del vigente regolamento per l'esercizio
dell'acquedotto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 4 Aprile 2001.

L'anno duemilaquattro addì Ventisei del mese di Aprile alle ore 9.35 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su propria determinazione richiesta del Sindaco domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/urgente di _____ convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N. Ord.	CONSIGLIERI		p	a	N. Ord.	CONSIGLIERI		p	a
1)	BONELLI	Luigi Salvatore		x	11)	MAGGIO	Mariano	x	
2)	MURE'	Alberto	x		12)	CONSENTINO	Mario	x	
3)	CATANIA	Antonino	x		13)	FASCETTA	Mario	x	
4)	LIZZO	Carmelo	x		14)	POTENZA	Nabor		x
5)	GIACOBBE	Filippo	x		15)	RUSSO	Luigi	x	
6)	STAZZONE	Filippo	x		16)	GAGLIONE	Vincenzo	x	
7)	UGLIAROLO	Ignazio		x	17)	LO VOTRICO	Salvatore		x
8)	GIULIO	Lorenzo		x	18)	CARLISI	Giuseppe	x	
9)	SCAFFIDI	Angela	x		19)	AMORUSO	Carmelo	x	
10)	DE LUCA	Francesco	x		20)	FARINELLA	Andrea	x	

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra Stivala dott.ssa Vincenza
assume la Presidenza il Sig. Russo Luigi
il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al
Nr. 3 dell'ordine del giorno.
Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _____ e gli
assessori Sigg. Pidone e Lodico

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. E.F.L.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone
dei consiglieri Farinella, Fascetta e Maré



COMUNE DI NICOSIA
Terzo Settore

Proposta di deliberazione

Oggetto: Integrazioni all'articolo 13 del vigente regolamento per l'esercizio dell'acquedotto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 4 aprile 2001

IL DIRIGENTE

Premesso che a partire dalla formazione del ruolo del canone idrico integrato per i consumi dell'anno 2001, approvato con deliberazione G.M. n. 349 del 1 ottobre 2003, l'amministrazione comunale ha stabilito di procedere all'esercizio diretto, con personale comunale di tutte le procedure di formazione dei ruoli, di registrazione e verifica dei pagamenti, di riscossione coattiva dei canoni idrici insoluti, di gestione del contenzioso, di verifica della regolarità degli allacciamenti privati alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua;

Verificato che tale modello di svolgimento dei servizi ha comportato un notevole risparmio economico per l'ente, solo che si pensi che l'aggio alla società esterna che curata la predisposizione dei ruoli ammontava al 3,80% del gettito complessivo;

Tenuto conto del fatto che questi processi di riorganizzazione sono stati correlati ad un aumento delle prestazioni del personale in servizio, anche con compiti di gestione del contenzioso e di rappresentanza dell'ente in giudizio, senza ricorso a professionisti esterni all'ente, e di conseguenza, senza aggravio di spese legali;

Accertato che a norma dell'articolo 15, comma 5. del contratto collettivo di lavoro del personale degli enti locali, stipulato il 1 aprile 1999, e i cui contenuti sono stati confermati dal rinnovato contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2002 - 2005, nel caso illustrato al punto precedente, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

Ritenuto opportuno provvedere a premiare ed incentivare la produttività del personale impegnato nelle attività richiamate

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

Visto il parere tecnico, reso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

1. Approvare l'inserimento dei seguenti nuovi capoversi all'articolo 13 del vigente Regolamento per l'esercizio dell'acquedotto comunale:

In caso di esercizio diretto con personale comunale delle procedure di formazione dei ruoli, registrazione e verifica dei pagamenti, riscossione coattiva dei canoni idrici integrati insoluti, gestione del contenzioso, sono attribuiti compensi incentivanti al personale degli uffici tributari e dell'ufficio acquedotto del V Settore.

I compensi incentivanti al personale degli uffici tributari e dell'ufficio acquedotto del V Settore sono finanziati da una percentuale del gettito dei canoni idrici integrati.

Per l'anno 2004 la percentuale di cui al capoverso precedente è fissata nella misura del 1% delle somme incassate al 31 dicembre 2004 per pagamento dei canoni idrici integrati posti in riscossione ordinaria o coattiva per mancato o ritardato pagamento dei consumi pregressi.

Il fondo così costituito è destinato al personale degli uffici tributari e dell'ufficio acquedotto del V Settore, quale incentivo alla produttività, all'attività di verifica della regolarità degli allacciamenti privati alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua, al contrasto dell'evasione del canone, riscossione coattiva e alla cura del contenzioso.

Gli incentivi così costituiti sono destinati ad incrementare il Fondo per il miglioramento dei servizi o istituti analoghi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono erogati, nel quadro della contrattazione decentrata, al personale dei servizi interessati quali incentivazione alla produttività, all'attività di accertamento, al contrasto dell'evasione del canone e alla gestione del contenzioso.

I compensi di cui ai punti precedenti assorbono il fondo per il lavoro straordinario degli uffici coinvolti.

Per gli esercizi finanziari successivi al 2004, gli importi percentuali di cui sopra sono stabiliti, annualmente, con determinazione sindacale prima dell'approvazione del bilancio di previsione, sentita la Commissione dei capigruppo consiliari e i Dirigenti preposti agli uffici tributari e all'Ufficio Tecnico.

2. Approvare la seguente nuova formulazione dell'articolo 13:

Articolo 13

Il pagamento del canone annuale avverrà in quattro soluzioni, sulla scorta di ruoli annuali e in relazione ai consumi accertati con lettura periodica del contatore.

L'utente, se lo riterrà opportuno, potrà pagare anche in unica soluzione.

In caso di canone annuale superiore a £. 1.000.000 (un milione di lire) l'utente può chiedere di pagare in 6 rate senza oneri aggiuntivi.

In caso di esercizio diretto con personale comunale delle procedure di formazione dei ruoli, registrazione e verifica dei pagamenti, riscossione coattiva dei canoni idrici integrati insoluti, gestione del contenzioso, sono attribuiti compensi incentivanti al personale degli uffici tributari e dell'ufficio acquedotto del V Settore.

I compensi incentivanti al personale degli uffici tributari e dell'ufficio acquedotto del V Settore sono finanziati da una percentuale del gettito dei canoni idrici integrati.

Per l'anno 2004 la percentuale di cui al capoverso precedente è fissata nella misura del 1% delle somme incassate al 31 dicembre 2004 per pagamento dei canoni idrici integrati posti in riscossione ordinaria o coattiva per mancato o ritardato pagamento dei consumi pregressi.

Il fondo così costituito è destinato al personale degli uffici tributari e dell'ufficio acquedotto del V Settore, quale incentivo alla produttività, all'attività di verifica della regolarità degli allacciamenti privati alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua, al contrasto dell'evasione del canone, riscossione coattiva e alla cura del contenzioso.

Gli incentivi così costituiti sono destinati ad incrementare il Fondo per il miglioramento dei servizi o istituti analoghi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono erogati, nel quadro della contrattazione decentrata, al personale dei servizi interessati quali incentivazione alla produttività, all'attività di accertamento, al contrasto dell'evasione del canone e alla gestione del contenzioso.

I compensi di cui ai punti precedenti assorbono il fondo per il lavoro straordinario degli uffici coinvolti.

Per gli esercizi finanziari successivi al 2004, gli importi percentuali di cui sopra sono stabiliti, annualmente, con determinazione sindacale prima dell'approvazione del bilancio di previsione, sentita la Commissione dei capigruppo consiliari e i Dirigenti preposti agli uffici tributari e all'Ufficio Tecnico.



Luigi Trifile